

un lato, che la Convenzione entra in vigore al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione e l'art. 75 prevede, dall'altro, la possibilità per gli Stati di apporre delle riserve « solo in conformità di quanto stabilito dalle disposizioni della Convenzione di Vienna del 1969 »⁶.

La Corte, dopo aver osservato che « le disposizioni contenute nella Convenzione di Vienna in materia di riserve prevedono l'applicazione di regole differenti a seconda della categoria alla quale il trattato appartiene », ha affermato che l'art. 75 deve essere interpretato alla luce dell'art. 19, lett. c), della Convenzione di Vienna con la conseguenza che gli Stati possono apporre riserve alla Convenzione americana nella misura in cui esse non risultino « incompatibili con l'oggetto e lo scopo » della Convenzione » (§ 22).

La Corte ha successivamente esaminato quale disposizione, tra quelle contenute nell'art. 20 della Convenzione di Vienna, venisse in rilievo al fine di individuare la procedura applicabile alla Convenzione americana, osservando che l'art. 20, par. 4, della Convenzione di Vienna, ponendo come condizione per l'entrata in vigore di un trattato l'accettazione della riserva da parte degli altri Stati contraenti, « riflette le esigenze dei trattati internazionali multilaterali di tipo tradizionale il cui oggetto è il reciproco scambio tra gli Stati di diritti ed obblighi al fine di un mutuo beneficio ». Ad avviso della Corte, tale principio, corrispondente ad un'esigenza del tutto ragionevole « dato l'enorme aumento del numero di Stati che compongono oggi la comunità internazionale », da un lato consente « agli Stati di ratificare numerosi trattati con la possibilità di apporvi delle riserve laddove lo ritengano necessario » e, dall'altro, « permette agli altri Stati Contraenti di poter scegliere se entrare o meno in relazione con lo Stato riservante attraverso lo strumento dell'accettazione o dell'obiezione delle riserve » (§ 28).

La Corte ha tuttavia rimarcato che « i moderni trattati sui diritti umani in generale, e la Convenzione americana in particolare, non possono essere considerati trattati di tipo tradizionale conclusi per porre in essere un reciproco scambio di diritti per il mutuo vantaggio degli Stati contraenti » nella misura in cui « il loro oggetto e scopo è la protezione dei diritti fondamentali propri di ciascun essere umano a prescindere dalla sua nazionalità, sia contro lo Stato nazionale sia contro qualsiasi altro Stato contraente ». Secondo la Corte si può ritenere che gli Stati, stipulando tali trattati, « hanno deciso di sottoporsi ad un regime giuridico nell'ambito del quale hanno assunto, per il bene comune, vari obblighi non nei confronti di altri Stati bensì verso tutti gli individui che si trovano entro la loro giurisdizione » (§ 29). La Corte ha ribadito il carattere peculiare che i trattati umanitari rivestono richiamando quanto statuito al riguardo dalla Commissione europea dei diritti dell'uomo nel 1961 nel caso *Austria c. Italia*⁷ nonché dalla Corte internazionale di giustizia nel 1951 nel parere consultivo sulle *Riserve alla Convenzione sul genocidio*⁸, carattere che, ad avviso della Corte, troverebbe espressione anche nella stessa Convenzione di Vienna, all'art. 60, par. 5 (§§ 29-30). L'opinione espressa da tali organi valgono, secondo la Corte, a fortiori per la Convenzione americana la quale nel suo preambolo sancisce la volontà degli Stati Parti di istituire un « sistema di libertà personale e giustizia sociale fondato sul rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo » e confe-

risce altresì « alle parti private il diritto di ricorso dinanzi alla Commissione contro ogni Stato Parte » (§ 32). La Convenzione deve quindi considerarsi « uno strumento giuridico multilaterale che consente agli Stati di assumere impegni unilaterali vincolanti a non violare i diritti umani degli individui che si trovano entro la propria giurisdizione » (§ 33).

La Corte ha così concluso che un'interpretazione dell'art. 75 che subordinasse l'entrata in vigore della Convenzione americana all'applicazione della procedura di accettazione ex art. 20, par. 4, della Convenzione di Vienna sarebbe manifestamente irragionevole (§ 34) e quindi che la data di entrata in vigore della Convenzione da prendersi in considerazione è quella del momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, a prescindere dal fatto che lo Stato abbia apposto o meno delle riserve (§ 40).

87. Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 29 aprile 1988 nel caso *Bellios c. Svizzera*.

Marlène Bellios, studentessa e cittadina svizzera, era stata multata dalla polizia municipale di Losanna, per aver preso parte, contravvenendo ad un regolamento di polizia, ad una marcia di protesta che si era svolta in città il 4 aprile 1981 per richiedere un centro autonomo per la gioventù. La giovane aveva proposto appello contro tale decisione chiedendone l'annullamento e negando peraltro di aver partecipato alla suddetta manifestazione. Il 4 settembre 1981, il Dipartimento della polizia, chiamato a riesaminare il caso, aveva sostanzialmente ribadito le precedenti conclusioni confermando anche la presenza della giovane alla manifestazione, pur riducendo la sanzione. La Bellios aveva così presentato un ricorso alla Corte cantonale e successivamente alla Corte federale lamentando anzitutto la violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare il diritto ad essere giudicata da un tribunale indipendente e imparziale. Al riguardo, ella sosteneva che il Dipartimento della polizia non avesse l'autorità di determinare i fatti alla base di un illecito e chiedeva alle Corti che il suo ex marito potesse essere ascoltato, in qualità di testimone, e che per tanto fossero rideterminati i fatti all'origine della controversia. Dopo che entrambe le Corti si erano pronunciate in senso sfavorevole, la ricorrente aveva presentato un ricorso, il 24 marzo 1983, alla Commissione europea dei diritti dell'uomo la quale nel suo rapporto del 7 marzo 1986 accettava all'unanimità la violazione dell'art. 6, par. 1. La Bellios peraltro, aveva presentato il 4 maggio 1987 un'ulteriore memoria alla Corte chiedendo, tra l'altro, di condannare la Svizzera alla cancellazione della sanzione ed anche all'adozione di misure adeguate al fine di impedire che potessero ripetersi in futuro situazioni simili alla sua, provvedendo anzitutto alla modifica della legge che autorizzava i Dipartimenti della polizia all'esercizio di tali poteri. Il governo svizzero sosteneva che il ricorso della Bellios fosse incompatibile con gli impegni assunti dalla Svizzera rispetto alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. L'argomentazione della Svizzera poggiava in particolare sulla dichiarazione interpretativa formulata al momento del deposito dello strumento di ratifica, in cui si affermava che la garanzia del giusto processo contenuta nell'art. 6, par. 1, « era volta solamente ad assicurare un ultimo controllo da parte degli organi giudiziari sugli atti o sulle decisioni delle auto-

⁶ In http://www.corteaidh.or.cr/docs/opinion/es/seriea_02_ing.pdf.
⁷ *Infra*, § 234.
⁸ *Supra*, § 83.

rità pubbliche in relazione ai... diritti e agli obblighi o alla determinazione del capo di imputazione»⁹.

Nella sua sentenza del 28 aprile 1988, la Corte europea dei diritti dell'uomo era anzitutto chiamata ad esaminare «la natura della dichiarazione... e, se appropriato, la sua validità ai sensi dell'articolo 64 della Convenzione». In proposito, la Corte ha rilevato che «la questione se una dichiarazione definita come "interpretativa" deve essere considerata con una "riserva" è difficile, particolarmente — nel caso di specie — dal momento che il governo svizzero ha formulato sia delle "riserve" sia delle "dichiarazioni interpretative" nel medesimo strumento di ratifica». A giudizio della Corte, al fine di stabilire il carattere giuridico della suddetta dichiarazione, occorre «guardare oltre il nome dato ad essa e cercare di determinare il contenuto sostanziale». Nel caso di specie, secondo la Corte, la Svizzera «intendeva rimuovere alcune categorie di procedimenti dall'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, e assicurarsi contro un'interpretazione di quell'articolo che essa considerava troppo ampia». Tuttavia, la Corte ha osservato che «gli obblighi derivanti dalla Convenzione non sono soggetti a restrizioni che non soddisfino i requisiti dell'articolo 64 concernente le riserve» con la conseguenza che essa doveva esaminare «la validità della dichiarazione interpretativa in questione, come nel caso di una riserva, nel contesto di questa disposizione» (§ 49). La Corte, confermando l'opinione della Commissione, ha quindi ritenuto che la dichiarazione in questione «non soddisfaccesse i requisiti dell'articolo 64 della Convenzione» e dunque essa dovesse considerarsi invalida [invalid]. Allo stesso tempo, la Corte ha affermato che «senza dubbio... la Svizzera è vincolata dalla Convenzione a prescindere dalla validità della dichiarazione» accettando, in conclusione, la violazione dell'art. 6, par. 1 (§§ 60, 73).

88. Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 4 dicembre 1998 sulla *Competenza in materia di peschierie (Spagna c. Canada)*.

Il 28 marzo 1995, la Spagna aveva adito la Corte internazionale di giustizia per sottoporle una controversia con il Canada, accusato di avere emanato una legge, il *Canadian Coastal Fisheries Protection Act*, e di aver compiuto azioni contrarie alla Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale nelle zone di pesca dell'Atlantico nord-occidentale del 1978, istituita dall'Organizzazione delle zone di pesca dell'Atlantico Nord-occidentale (NAFO *Northwest Atlantic Fisheries Organization*) di cui entrambi i paesi erano Parti contraenti. Secondo il governo spagnolo, la Corte poteva esercitare la sua giurisdizione sulla base delle dichiarazioni di accettazione della giurisdizione della Corte depositate da entrambi gli Stati ai sensi dell'art. 36, par. 2, del suo Statuto. Al contrario, il Canada negava che la Corte potesse esercitarla in ragione della riserva contenuta nell'art. 2, lett. d), della sua dichiarazione, che escludeva dalla giurisdizione «le controversie derivanti o concernenti le misure di conservazione e di mantenimento adottate dal Canada nei confronti delle navi da pesca nell'Area regolata dalla NAFO, come definita nella Convenzione del 1978, e le misure volte alla loro applicazione». La Spagna ribatteva, d'altro canto, che tale riserva, essendo incompatibile con lo Statuto della Corte, la Carta delle Nazioni Unite e con il

diritto internazionale, era da considerarsi invalida o inoperativa con la conseguenza che la Corte avrebbe potuto esercitare la giurisdizione¹⁰.

Nella sua sentenza del 4 dicembre 1998, la Corte internazionale di giustizia ha anzitutto esaminato la questione della validità della riserva canadese. In proposito, la Corte ha affermato che l'interpretazione delle dichiarazioni formulate ai sensi dell'art. 36, par. 2, e delle riserve in esse contenute, è volta a «stabilire se un consenso reciproco è stato dato ai fini della giurisdizione della Corte». Spetta pertanto a ciascuno Stato, ha proseguito la Corte, decidere i limiti che intende porre alla sua accettazione della giurisdizione della Corte». Le condizioni o le riserve servono a definire quindi «i parametri dell'accettazione da parte di uno Stato della giurisdizione obbligatoria della Corte». Non vi è ragione, ad avviso della Corte, di «interpretarle restrittivamente», piuttosto «tutti gli elementi contenuti in una dichiarazione ai sensi dell'art. 36, par. 2 dello Statuto... devono essere interpretati come un'unica, applicando gli stessi principi giuridici relativi all'interpretazione» (§§ 44-45). La dichiarazione di accettazione della giurisdizione obbligatoria costituisce perciò «un atto unilaterale di sovranità dello Stato» e stabilisce «un vincolo consensuale e uno potenziale per un legame giurisdizionale» con gli Stati che hanno anch'essi formulato dichiarazioni ai sensi dell'art. 36, par. 2 dello Statuto (§ 46). La Corte ha altresì precisato che «il regime relativo all'interpretazione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36, par. 2, non è identico a quello che è stabilito per l'interpretazione dei trattati nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati» considerato che «le disposizioni di quella Convenzione possono applicarsi per analogia solo nella misura in cui siano compatibili con il carattere *svi generis* dell'accettazione unilaterale della giurisdizione della Corte». La Corte ha inoltre ricordato che ogni dichiarazione «deve essere interpretata per come è, avendo riguardo alle parole effettivamente utilizzate» in una maniera che «risulti in armonia con un modo naturale e ragionevole di leggere il testo». Infine, considerato che la dichiarazione è uno strumento unilaterale, occorre prestare una particolare attenzione, ad avviso della Corte, all'intenzione dello Stato riservante la quale può dedursi «non solo dal testo della clausola pertinente, ma anche dal contesto in cui la clausola deve essere letta, [dal] un esame delle circostanze che hanno condotto alla sua preparazione nonché [dagli] scopi che si intendevano perseguire» (§ 49).

La Corte ha ritenuto dunque di non poter accettare la tesi della Spagna, secondo cui la riserva, essendo incompatibile con lo Statuto della Corte, con la Carta delle Nazioni Unite e con il diritto internazionale, era da considerarsi invalida giacché, ha osservato la Corte, «c'è una fondamentale differenza tra l'accettazione della giurisdizione della Corte e la compatibilità di specifici atti con il diritto internazionale». La prima questione infatti «richiede il consenso» mentre la seconda questione può essere risolta solo «quando la Corte affronta il merito [della questione], dopo aver stabilito la sua giurisdizione» (§ 55). La Corte quindi, dopo aver osservato che «dai dibattiti parlamentari e dalle diverse dichiarazioni delle autorità canadesi» risultava evidente che lo scopo della riserva canadese era di «impedire alla Corte di esercitare la sua giurisdizione» rispetto alle questioni che sarebbero potute sorgere

⁹ In <http://omiskp.echr.coe.int/hkp197/search.asp?skin=huadoc-en> (ric. 10328/83).

¹⁰ In <http://www.icj-cij.org/doccker/files/96/7533.pdf> (ICJ Rep., 1998, pp. 432-469).